



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240 COME MODIFICATO DALL'ART. 14 COMMA 6-DECIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, n. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, n. 79.

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito Università) nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, stipula contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art.24 L. 30 dicembre 2010, n.240 come modificato dall'art.14, comma 6 - *decies*, D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell'11 marzo 2005.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato in *tenure track* (RTT).

Art.2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento degli RTT avviene, ai sensi dell'art.18, comma 2, Legge n.240 del 2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, o con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art.18, comma 3, Legge n.240 del 2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione.

Nel caso in cui, ai sensi della predetta convenzione, l'intero finanziamento, o parte di esso, non sia erogato anticipatamente rispetto alla data di assunzione in servizio del ricercatore, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato; se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro provvedimento relativo all'impegno di spesa).

La copertura finanziaria è assicurata anche mediante specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano espressamente nel piano finanziario spese per il reclutamento di personale o mediante risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.

2. La copertura dei posti di RTT può avvenire inoltre mediante chiamata diretta ai sensi dell'art.1 comma 9, Legge del 4 novembre 2005, n.230 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art.5, commi 5 e 8, D. L. vo del 29 marzo 2012, n.49, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di spese di personale devono essere supportati da specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento, in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art.3 - Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di RTT è formulata dai singoli Dipartimenti con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, dopo aver acquisito i pareri obbligatori dei Dipartimenti ai quali afferiscono i professori di prima e seconda fascia del gruppo scientifico-disciplinare, ex comma 2.a del presente articolo o del settore o dei settori scientifico-disciplinari, ex comma 2.b del presente articolo, oggetto della selezione, nonché della Scuola a cui appartiene il Dipartimento che ha formulato la richiesta, pareri eventualmente anticipati con provvedimento d'urgenza adeguatamente motivato del Direttore e/o Presidente della Giunta della Scuola, ove costituita, sulla scorta delle determinazioni espresse dai professori appartenenti ai gruppi/settori interessati, secondo quanto sopra precisato. La proposta viene sottoposta dal Senato Accademico, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il gruppo scientifico-disciplinare, ex D.M. 2 maggio 2024, n.639, per il quale viene richiesta la procedura;
 - b. l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere, specificando gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che gli saranno assegnati;
 - e. l'eventuale attività assistenziale da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie nazionali;
 - f. la/e sede/i di svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - g. il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - h. la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento;
 - i. l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui agli artt.2, comma 4 e 16, comma 2 del presente Regolamento;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
 - h. la prova orale finalizzata ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui sarà effettuata tale prova.
3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte attribuendo i posti di RTT, anche tenendo conto delle esigenze scientifiche e didattiche dichiarate e dei risultati scientifici ottenuti dai singoli Dipartimenti, sulla scorta del parere del Nucleo di Valutazione.

Art.4 - Bando di selezione

1. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché pubblicato sull'Albo ufficiale *on-line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito *web* dell'Unione Europea.

Nel bando sono indicati:

- a) il numero dei posti;
- b) il gruppo scientifico-disciplinare, ex D.M. n.639 del 2024, per il quale viene richiesta la procedura;
- c) l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) il Dipartimento di afferenza;
- e) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- f) le informazioni sulle specifiche funzioni e sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- g) le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere, specificando gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico (frontale e complessivo) che gli saranno

- assegnati;
- h) l'eventuale attività assistenziale da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie nazionali;
 - i) la/e sede/i di svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - j) la durata del contratto;
 - k) il trattamento economico;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui sarà effettuata tale prova;
 - n) la durata minima di pubblicazione del bando (pari a venti giorni) e le modalità di trasmissione della domanda;
 - o) i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura, con indicazione se si tratti di procedura aperta o soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui agli artt. 2, comma 4 e 16, comma 2 del presente Regolamento;
 - p) le modalità di selezione.

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare:
 - a. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento;
 - b. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di reclutamento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.
3. I requisiti devono essere posseduti fin dal momento della presentazione della domanda di ammissione.

Art.6 - Commissione giudicatrice

1. La selezione è svolta da una Commissione costituita da tre componenti nominata con provvedimento rettorale, su proposta del Dipartimento che ha avanzato la proposta di reclutamento.
2. La Commissione è costituita da tre professori di ruolo di cui almeno uno di prima fascia, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. b). Per il settore o i settori scientifico-disciplinari a ridotta consistenza numerica ovvero in caso di indisponibilità dei docenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, i componenti della Commissione possono appartenere al relativo gruppo scientifico-disciplinare, nel rispetto dei requisiti indicati dal successivo comma 3. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori non appartenenti all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e provenienti da Università diverse tra loro, anche stranieri o appartenenti ad istituzioni di ricerca. I componenti esterni provenienti da Università straniere devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico e di competenze specifiche nei gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce la selezione e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia. Tale corrispondenza è attestata dal Consiglio di Dipartimento interessato sulla base del D.M. 10 maggio 2023, n.456, ai sensi del successivo comma 8.

3. I componenti della commissione devono aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos o Scopus negli ultimi cinque anni. È inoltre necessario che:

(a) i professori di prima fascia possiedano i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale, e che i professori di seconda fascia siano in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia;

ovvero, in alternativa, che:

(b) i componenti della commissione soddisfino, sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei criteri seguenti,

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia);

II. Direzione di Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel Settore; V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

4. Ai sensi della raccomandazione n.251 del 2005 della Commissione delle Comunità Europee e ai sensi dell'art.57 del D. L. vo del 30 marzo 2001, n.165 nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere, ove possibile.

5. Della Commissione non possono far parte coloro che:

a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6, comma 8, Legge n.240 del 2010;

b. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;

c. sono componenti del CUN, ai sensi dell'art.1, comma 8, Legge 16 gennaio 2006, n.18;

d. sono stati nominati nello stesso anno solare in due Commissioni locali all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara relative a posti sia di professore che di ricercatore, eventualmente estendibile a tre Commissioni per i settori di ridotta consistenza numerica;

e. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale e/o la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore di più del 70% delle pubblicazioni di un candidato.

Ciascun commissario rilascerà apposita dichiarazione sull'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi.

6. Il Consiglio di Dipartimento che ha avanzato la proposta di reclutamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia individua il componente designato della Commissione, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero ad altra Università (intrateneo) e procede all'individuazione dei componenti della Commissione esterni all'Università tramite sorteggio, ai sensi del disposto di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo.

7. Le modalità di espletamento del sorteggio per i componenti esterni sono le seguenti:

- previsione di una rosa di quattro nominativi qualora la Commissione sia composta da un componente interno all'Università e da due esterni ovvero da un componente intrateneo e da due componenti esterni;
- previsione di una rosa di cinque nominativi qualora la Commissione sia composta da tre componenti esterni.

Per garantire la rappresentanza di genere all'interno della Commissione, la rosa dei nominativi dovrà

contenere, ove possibile, almeno due aspiranti commissari appartenenti al genere meno rappresentato. Per garantire la presenza di almeno un professore di prima fascia all'interno della Commissione, la rosa dovrà, inoltre, indicare almeno due professori di prima fascia, salvo che il componente interno o intrateneo non rivesta la posizione di professore di prima fascia.

La Commissione di sorteggio viene designata dal Dipartimento annualmente e ha validità di un anno.

Il sorteggio, anche in modalità informatizzata, è condotto con le più opportune forme di pubblicità e può essere svolto in modalità mista (telematica-presenza).

Nell'Avviso, da pubblicare sull'Albo ufficiale *on-line* dell'Università almeno tre giorni prima dell'estrazione, il Dipartimento deve indicare:

- data e ora di svolgimento del sorteggio;
- luogo esatto dell'Università in cui sarà fisicamente presente la Commissione di sorteggio, o, in caso di convocazione a distanza, almeno uno dei tre componenti della Commissione, al fine di consentire al pubblico di assistere alle operazioni;
- la modalità prescelta, avendo cura di fornire precise indicazioni al fine di consentire al pubblico che vorrà assistere anche telematicamente di potersi collegare.

È onere del Direttore del Dipartimento procedere alla convocazione del componente fisicamente presente.

Dell'espletamento delle operazioni in modalità telematica deve essere data contezza nel verbale di sorteggio.

8. In caso di componenti in ruolo presso Università straniere, il Consiglio di Dipartimento, presa visione del *curriculum vitae*, fornisce un adeguato riscontro nella deliberazione dell'elevato profilo scientifico, della congruità del *curriculum* scientifico e della riconducibilità delle attività degli aspiranti commissari al gruppo scientifico-disciplinare e ai settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Inoltre, attesta la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo dell'ordinamento italiano sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

9. Alla Commissione possono essere aggregati uno o più componenti esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni, designati dal Consiglio del Dipartimento che ha avanzato la proposta di reclutamento.

10. La composizione della Commissione è resa pubblica sull'Albo ufficiale *on-line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università.

11. Eventuali istanze di ricazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione.

12. La Commissione nel corso della prima seduta, convocata dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

13. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore. Il commissario rinunciatario o dimissionario è sostituito mediante nuovo sorteggio nell'ambito dei non estratti, indipendentemente dal genere.

14. La Commissione conclude i lavori entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. In ogni caso, nel termine indicato non è computato il periodo dal 1° al 31 agosto. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura su istanza motivata del Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, individuata dal Consiglio di Dipartimento che ha avanzato la proposta di reclutamento, ai sensi dei commi 6-8 del presente articolo.

1. La selezione dei candidati a posti di RTT avviene tramite valutazione comparativa.
2. La Commissione, durante la prima riunione, prima di avere preso conoscenza dei nominativi dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, a garanzia del principio di imparzialità, individua i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica.

I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale *on-line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università.

3. Successivamente la Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A conclusione della valutazione preliminare, la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.

4. La discussione in seduta pubblica, funzionale alla valutazione complessiva, può avvenire in modalità telematica nel rispetto dei regolamenti dell'Università. La data del colloquio sarà resa nota ai candidati con un preavviso di almeno 15 giorni.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando e della lingua italiana per gli eventuali candidati stranieri, che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati.

L'attribuzione di un punteggio ai titoli e *curriculum*, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi, nell'ambito degli intervalli di seguito indicati:

- titoli e *curriculum*: punteggio min 10 max 40
- produzione scientifica complessiva: punteggio min 0 max 15
- pubblicazioni scientifiche presentate: punteggio min 45 max 75
- attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico (da intendersi svolte nell'ambito della P.A. in senso lato): min 0 max 15 (per un totale di 100).

La determinazione del punteggio di valutazione nell'intervallo indicato deve essere precisata dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri, fatta eccezione per il caso in cui la ponderazione delle percentuali nell'ambito degli intervalli indicati sia stata stabilita dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi, si fa riferimento a quanto riportato nel Modello 1 allegato al bando.

5. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua il vincitore della selezione ovvero dichiara l'assenza di vincitori. Entrano a far parte della graduatoria i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100 complessivi.

La graduatoria di merito può essere utilizzata anche da altri Dipartimenti interessati nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore o settori scientifico-disciplinari, esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro 24 mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare la chiamata per il venir meno o la perdita dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- rinuncia alla chiamata da parte del vincitore;
- mancata presa di servizio;

- dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio;
- risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
- mancato superamento del periodo di prova.

6. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

7. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo ufficiale *on-line* e del sito *web* istituzionale dell'Università

8. Fermo quanto stabilito dal comma 5, le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 8 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha avanzato la proposta di reclutamento procede alla proposta di chiamata del vincitore entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, attestata dal decreto rettorale di approvazione degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata; la stipula del contratto di lavoro deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine indicato ovvero nel caso in cui il Dipartimento non provveda ad altra chiamata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del presente Regolamento, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare, in relazione al Dipartimento interessato.

3. Il termine per la stipula del contratto di cui al precedente comma 2 non si applica nel caso in cui il decorso dei predetti novanta giorni non sia imputabile ad inerzia dell'Università, come ad esempio:

- a) la rinuncia o la mancata assunzione in servizio da parte del vincitore;
- b) la necessità di preavviso per risoluzione di altro rapporto di lavoro;
- c) il protrarsi dell'*iter* per il convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale;
- d) il tardivo riconoscimento del titolo accademico straniero da parte dell'Autorità competente;
- e) negli ulteriori casi di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art.9 - Stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.

2. Il contratto è sottoscritto dal Rettore; ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

3. Esso deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il Dipartimento di afferenza;
- il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- l'attività di ricerca scientifica; l'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, di terza missione; l'eventuale l'attività assistenziale;
- il regime di impegno di tempo pieno o tempo definito;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il regime di fruizione delle ferie, del congedo di maternità e paternità e parentale facoltativo, del congedo straordinario, di cui all'art. 42 D. L. vo n.151 del 2001, nonché il regime di fruizione dei benefici e dei permessi per coloro che prestano assistenza a una persona affetta da disabilità;
- il periodo di prova;
- le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi

per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

5. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta durante il periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento.

Art.10 - Rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato in *tenure track*:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- svolge attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di terza missione, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti dell'Università, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- svolge attività assistenziale, in costanza di convenzionamento, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio e ad altre attività che prevedono la presenza di ricercatori a tempo determinato secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

2. È previsto il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno e 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti dell'Università. Almeno 60 ore devono essere dedicate a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari previsti per gli insegnamenti dei quali si abbia la copertura didattica.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del RTT si applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, Legge n.240 del 2010.

L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro elettronico da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.

4. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività scientifica, sulle attività didattiche, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, nonché sulle attività gestionali, organizzative e di terza missione svolte, dando contezza della continuità delle stesse. Detta relazione sarà sottoposta a valutazione resa mediante delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.

La mancata approvazione della relazione o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

5. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 Legge n.240 del 2010.

6. Ai ricercatori a tempo determinato in *tenure track* si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.

7. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto. Alle ricercatrici in maternità si applica l'art.24, comma 9 *ter*, Legge n.240 del 2010.

8. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art.1 comma 1180, Legge del 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i.

Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Università.

9. I ricercatori a tempo determinato in *tenure track* dichiarano il regime di impegno scelto al momento della presa di servizio e questo viene indicato nel contratto di lavoro sottoscritto. I ricercatori possono variare il regime di impegno assunto all'atto della presa di servizio, o, al regime a tempo definito, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

10. Ai Ricercatori può essere concesso dal Rettore, su istanza dell'interessato e previo parere del Consiglio di Dipartimento, un periodo di congedo per motivi di studio e/o ricerca funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti didattici, della durata massima di sei mesi per non più di due volte. Al termine del periodo di congedo, entro due mesi, il ricercatore è tenuto a presentare una dettagliata relazione al Consiglio di Dipartimento, nel quale illustra i risultati raggiunti con riferimento alle tematiche di ricerca oggetto del contratto.

11. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione svolta dai ricercatori a tempo determinato in *tenure track* concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di Funzionamento Ordinario.

Art.11 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità di assegni di ricerca, contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Ai ricercatori a tempo determinato in *tenure track* si applicano le disposizioni di cui all'art.6 comma 9, 10, 11 e 12 della Legge n.240/2010 e all'art.53 del D. L. vo n.165 del 2001, che disciplinano le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti, nonché le ulteriori norme di legge e regolamentari vigenti.

3. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art.12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante agli RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, al 20 per cento.

2. Il trattamento economico è rivalutato nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art.3, comma 2, D. L. vo n.165 del 2001. Agli RTT non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

3. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art.13 - Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art.7, comma 4, Legge n.240 del 2010, gli RTT responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di

ricerca.

Art.14 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art.2119 del c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del contratto.

La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

2. Il ricercatore che intende recedere dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni, salvo il caso in cui sia assunto in altro ruolo presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. In caso di mancato preavviso al ricercatore è trattenuto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

3. Il ricercatore dovrà permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia ossia al compimento del 67°anno d'età, in conformità alle disposizioni vigenti. Per esigenze di continuità didattica è collocato in pensione con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo al raggiungimento dell'indicato limite di età.

Art.15 - Valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento, su istanza dell'interessato, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre a valutazione il titolare di contratto da ricercatore a tempo determinato in *tenure track* che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art.16 Legge n.240 del 2010 nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art.24, comma 5, Legge n.240 del 2010. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la valutazione e la chiamata del candidato nel ruolo di professore di seconda fascia, in caso di esito positivo della valutazione stessa.

2. L'RTT in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, che intenda essere valutato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, deve presentare apposita domanda al Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza, allegando una relazione sulle attività didattiche, di didattica integrativa, di servizio agli studi e sulle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione svolte nel periodo di servizio, nonché idonea documentazione attestante il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

3. La delibera del Dipartimento deve contenere:

- il riferimento all'istanza motivata del ricercatore;
- l'attestazione del conseguimento da parte del ricercatore dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso di validità, per il settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare nel quale ha svolto la sua attività contrattuale;
- la valutazione in merito alle attività didattiche e di ricerca condotte dai ricercatori con indicazione della produzione scientifica resa nel periodo temporale di riferimento;
- attestazione del raggiungimento degli obiettivi richiesti dal Dipartimento in sede di attivazione della procedura di selezione;
- richiesta di indizione della procedura valutativa.

Contestualmente, il Dipartimento propone altresì i componenti della Commissione di valutazione individuati ai sensi del successivo comma 7.

Il Dipartimento nella medesima delibera formula:

- la proposta della chiamata del candidato nel ruolo di seconda fascia, in caso di esito positivo della valutazione condotta dalla Commissione e nel rispetto della tempistica indicata nel successivo comma 4;
 - la proposta di afferenza del professore di seconda fascia chiamato al Dipartimento stesso, avendo cura di acquisire in tal senso anche l'istanza del ricercatore, subordinata all'esito positivo della valutazione.
4. Nei casi in cui l'istanza di valutazione sia presentata nel corso del contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia avviene all'inizio del primo o del secondo semestre (1° marzo/1° ottobre).
5. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sull'Albo ufficiale *on-line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università.
6. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato.
7. Il Consiglio di Dipartimento interessato designa, a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, una Commissione composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari dei ricercatori a tempo determinato (RTT) soggetti a valutazione. In mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare.
8. Non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
9. La Commissione è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, ove possibile, e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti del candidato. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di nomina.
10. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
11. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica (lezione) avente ad oggetto un argomento a scelta del candidato tra tre differenti argomenti inerenti a temi generali e metodologici propri del gruppo scientifico-disciplinare e dell'eventuale settore scientifico disciplinare di riferimento, che saranno comunicati allo stesso dalla Commissione con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. La data della prova didattica è resa pubblica sull'Albo ufficiale *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università, almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della data indicata.
12. Al termine della prova didattica, che potrà essere condotta in modalità telematica, la Commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza, esprime un giudizio complessivo, congruamente motivato.
13. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore.
14. Dal momento del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, decorre un nuovo termine per eventuale istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, dello Statuto dell'Università.
15. In caso di esito negativo della valutazione, il ricercatore non può presentare una nuova istanza di valutazione prima di un anno dalla formulazione della precedente istanza. L'esito negativo della valutazione non incide sulla durata del contratto, che cesserà al termine naturale di scadenza.

Art.16 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.
2. Fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate

alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato (RTT) ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a), Legge n.240 del 2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 Legge n.240 del 2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n.79 del 2022 di conversione del D.L. n.36 del 2022.

L'Università potrà, quindi, bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

3. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a), Legge n.240 del 2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, Legge n.240 del 2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

4. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 Legge n.240 del 2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo ufficiale *on-line* e sul sito *web* istituzionale dell'Università.